

Messaggio

numero **4630**
data **15 aprile 1997**
dipartimento **Istituzioni**

Concernente l'aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrare il disegno di legge con il quale proponiamo l' aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace.

I. RAGIONI DELLA RIFORMA

L' attuale art. 5 cpv. 1 della Legge organica giudiziaria civile e penale (in seguito LOG) stabilisce che il Giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 1'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento. A questo proposito, l' ultimo adeguamento è stato adottato dal Gran Consiglio il 25 febbraio 1985 ed è entrato in vigore il 1. settembre 1985, quando, mediante la modifica dell' art. 5 LOG, il valore delle cause di competenza dei Giudici di pace è stato aumentato da fr. 500.-- a fr. 1'000.--. Già in precedenza, nel 1967, la competenza dei Giudici di pace era stata portata da fr. 300.-- a fr. 500.--.

Per quel che attiene alle ragioni che sono alla base di questa proposta, va rilevato che dal mese di settembre del 1985 (ossia dalla data di entrata in vigore dell' ultimo adeguamento da fr. 500.-- a fr. 1'000.--) al mese di febbraio del 1997, la variazione dell' indice nazionale dei prezzi al consumo è stata di 36,8 punti. Di conseguenza, il rincaro intervenuto in questo lasso di tempo giustifica solo in misura parziale (ossia sino a fr. 1'400.-- circa) l' aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace, il quale si fonda invece in modo preminente sull' esigenza di rivalutare la figura e la funzione di questi magistrati.

Infatti, l' esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che le cause civili il cui valore non eccede la somma di fr. 1'000.-- sono oggi considerate come delle bagatelle di minimissimo valore, che spesso non val neanche la pena di promuovere. Una simile valutazione è eloquentemente suffragata dalla seguente tabella, la quale illustra la diminuzione, registrata negli ultimi anni, delle cause civili ordinarie (ad esclusione quindi di quelle sommarie in materia di rigetto dell' opposizione) che sono state introdotte presso tutte le Giudicature di pace del Cantone Ticino:

Cause civili ordinarie entrate nelle Giudicature di pace

	1992	1993	1994	1995	1996
Cause civili	1995	1946	1671	1504	1520

In materia di rigetto dell' opposizione, invece, la tendenza è meno univoca, ed è contrassegnata dall' alternarsi di un anno nel quale il numero di queste cause si riduce, e di un anno nel quale esso aumenta; in media, le istanze di rigetto dell' opposizione proposte presso tutte le Giudicature di pace del Cantone Ticino si attestano intorno alle 7'000 all' ann. Ora, da queste considerazioni si desume che sono proprio le cause civili ordinarie, ossia quelle che maggiormente qualificano l' attività dei Giudici di pace, ad aver conosciuto una contrazione sensibile a partire dal 1994. A una simile evoluzione non è certo estranea, da un lato, la modifica legislativa, adottata dal Gran Consiglio il 9 novembre 1992 ed entrata in vigore il 1. luglio 1993, con la quale ai Giudici di pace è stata tolta la competenza riguardante le controversie in materia di locazione di locali d' abitazione e commerciali e di affitto, ma, dall' altro, una simile tendenza è pure dovuta al fatto che i cittadini annettono sempre meno importanza ai litigi il cui valore non eccede la somma di fr. 1'000.--, considerandoli di un' entità talmente lieve da non più meritare di essere deferiti all' esame di un magistrato. Di fronte a questa situazione, appare opportuno ampliare le competenze dei Giudici di pace, estendendo sino all' importo di fr. 2'000.-- il valore delle cause soggette alla cognizione di questi magistrati. Un simile adeguamento delle competenze da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- è stato anche chiesto dalla stessa Associazione ticinese dei Giudici di pace, la quale ha formulato una simile proposta in una lettera indirizzata il 16 marzo 1995 al Dipartimento delle istituzioni. Mediante quest' aumento del valore delle cause di loro competenza, i

Giudici di pace, che sono i magistrati popolari per eccellenza, acquisiscono la facoltà di trattare controversie di maggiore rilevanza e si vedono così rivalutare la loro funzione. Inoltre, in considerazione della riduzione delle cause civili ordinarie loro pervenute negli ultimi anni, i Giudici di pace dispongono di una riserva di lavoro che consente di fronteggiare adeguatamente i nuovi oneri che deriveranno a questi magistrati dall'aumento del valore dei litigi di loro competenza.

Questa riforma, mirante a meglio valorizzare la figura dei Giudici di pace, consente pure - e ciò costituisce un elemento indubbiamente utile - di sgravare le Preture, sottraendo a queste ultime la cognizione delle cause il cui valore litigioso va da fr. 1'001.-- a fr. 2'000.--. Ciò può arrecare un certo beneficio soprattutto alla Pretura del Distretto di Lugano, la più oberata di lavoro, presso la quale si avrebbe in tal modo una minore entrata di circa 200 cause all'anno (escluse quelle in materia di rigetto dell'opposizione), pari a circa il 20-25% delle cause ordinarie inappellabili che vengono introdotte presso quest'Autorità giudiziaria. Presso la Pretura del Distretto di Bellinzona, in base ai dati statistici del 1996, vi sarebbe una riduzione di circa il 30% delle cause ordinarie inappellabili.

I Giudici di pace sono pure in grado, dal profilo qualitativo, di adempiere convenientemente i nuovi compiti che deriveranno loro dall'aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di loro competenza. Infatti, negli ultimi tempi è stata prestata, ad opera del Dipartimento delle istituzioni, una cura accresciuta nel migliorare la formazione dei Giudici di pace e quindi l'idoneità degli stessi a svolgere la loro funzione in modo sempre più qualificato. Così, un Pretore appositamente designato a questo scopo (ossia quello della Valle di Blenio) introduce nella loro attività i Giudici di pace che entrano in carica per la prima volta, impartendo loro una formazione personalizzata; questo stesso Pretore ha anche allestito, nel 1992, un nuovo manuale teorico-pratico per i Giudici di pace, corredato da due tavole sinottiche, alcuni esempi e numerosi richiami giurisprudenziali, che persegue il fine di rendere più agevole, per questi magistrati, il disbrigo quotidiano delle pratiche di loro competenza. Inoltre, per i Giudici di pace viene indetto un corso di aggiornamento una volta l'anno, e si sta attualmente migliorando, in un'ottica di razionalizzazione, la modulistica in uso presso questi magistrati.

Questa proposta è a nostro avviso compatibile con l'art. 41 cpv. 2 della Costituzione cantonale, il quale stabilisce che i Giudici di pace esercitano l'ufficio di conciliatori e di Giudici delle cause di minimo valore, salvo ricorso in cassazione. Infatti, alla luce del calo fatto registrare negli ultimi anni dalle cause civili ordinarie introdotte presso le Giudicature di pace, e in base alle concezioni attualmente diffuse tra i cittadini a questo riguardo, si può legittimamente considerare che i litigi aventi un importo fino a fr. 2'000.-- siano di minimo valore. Inoltre, la riforma qui in discussione, che come si è detto in precedenza va oltre il mero adeguamento al rincaro intervenuto dal mese di settembre del 1985, consente di evitare la presentazione di un nuovo messaggio fra alcuni anni, quando la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo giustificcherà da sola l'aumento delle competenze dei Giudici di pace da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.--, e costituisce quindi una valida soluzione duratura, che potrà rimanere in vigore per parecchio tempo.

II. MODIFICHE DI LEGGE PROPOSTE

La riforma qui in discussione presuppone in primo luogo la modifica dell'art. 5 cpv. 1 LOG, relativo alle competenze del Giudice di pace, il quale deve in tal modo assumere la formulazione secondo cui il Giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--. L'aumento delle competenze dei Giudici di pace richiede inoltre l'inserimento di un'apposita norma nelle Disposizioni transitorie e finali della LOG. Analogamente a quanto previsto dall'art. 7 delle Disposizioni transitorie e finali della LOG, adottato nel 1985 quando il valore delle cause di competenza dei Giudici di pace è stato aumentato da fr. 500.-- a fr. 1'000.--, questa nuova norma transitoria, che diviene l'art. 10, stabilisce che con l'entrata in vigore della modifica che aumenta tali competenze da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.--, le procedure iniziate nelle quali non è ancora stata fatta nessuna istruzione o udienza sono demandate al Giudice di pace competente secondo le nuove disposizioni di legge; il deferimento di competenza al nuovo Giudice di pace è sancito con un decreto, impugnabile mediante appello ai sensi dell'art. 307 del Codice di procedura civile, mentre le altre cause sono decise dal Pretore presso il quale sono pendenti. Questa norma transitoria consente un'efficace e rapida entrata in vigore della riforma inerente all'aumento delle competenze dei Giudici di pace.

Quest'aumento delle competenze dei Giudici di pace impone pure la modifica degli artt. 416 cpv. 1 e 418b del Codice di procedura civile, nei quali bisogna indicare che le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro e da contratti tra consumatori finali e fornitori sono proposte al Giudice di pace quando il valore non sia superiore ai fr. 2'000.--.

Un analogo adeguamento va anche effettuato nell'ambito della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, approvata dal Gran Consiglio il 12 marzo 1997, in relazione alla quale occorre modificare l'art. 15 per prevedere che il Giudice di pace giudica le cause a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 2'000.--, compresi i sequestri, e l'art. 16 cpv. 3 per stabilire che il Pretore è il Giudice del sequestro per importi superiori a fr. 2'000.--.

Infine, questa riforma comporta pure la modifica della Legge sulla tariffa giudiziaria, il cui art. 14 cpv. 1 cifra 1 stabilisce attualmente che le sportule che il Giudice di pace preleva ammontano da fr. 10.-- a fr. 50.-- se la causa è di valore inferiore a fr. 500.--, e da fr. 50.-- a fr. 100.-- se la causa ha valore litigioso da fr. 500.-- a fr. 1'000.--; ora, è necessario completare questa norma per inserirvi il principio, che rispetta la simmetria alla base degli emolumenti suddetti, secondo cui le sportule per le cause aventi un valore litigioso da fr. 1'001.-- a fr. 2'000.-- vanno da fr. 100.-- a fr. 200.--. Di conseguenza, dall' art. 17 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria, il quale verte sulla tassa di giustizia nelle procedure di fronte al Pretore, va stralciata la menzione delle cause di valore litigioso da fr. 1'001.-- a fr. 2'000.--. Inoltre, per tener adeguatamente conto dell' aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace, conviene stabilire, modificando ancora in questo senso l' art. 14 cpv. 1 cifra 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria, che se la causa è composta mediante transazione dopo l' istruttoria, le sportule che il Giudice di pace preleva vanno, invece che da fr. 10.-- a fr. 30.--, da fr. 10.-- a fr. 50.--.

III. CONCLUSIONE

Per i motivi suesposti, vi proponiamo pertanto di voler approvare questa modifica di legge mirante ad aumentare da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- il valore delle cause di competenza dei Giudici di pace. Questa riforma, che non implica alcuna conseguenza a livello di personale, non comporta oneri finanziari supplementari per lo Stato o i Comuni.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente l' aumento da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace.

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 aprile 1997 n. 4630 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Competenze	<p>Art. 5 cpv. 1 1 Il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento; sono escluse:</p> <p>a) quelle di servitù;</p> <p>b) quelle riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d' abitazione e commerciali e di affitto;</p> <p>c) quelle concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro e relative alle pretese di cui all' art. 5 della legge federale sulla parità dei sessi.</p>
------------	---

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Aumento da fr. 1'000.- a fr. 2'000.- del valore delle cause di competenza dei giudici di pace	<p>Art. 10 (nuovo) 1 Con l' entrata in vigore della modifica concernente l' aumento da fr. 1'000.- a fr. 2'000.- del valore delle cause di competenza dei giudici di pace, le procedure iniziate nelle quali non è ancora stata fatta nessuna istruzione o udienza sono demandate al giudice di pace competente secondo le nuove disposizioni di legge. 2 Il deferimento di competenza al nuovo giudice di pace è sancito con un decreto, impugnabile mediante appello (art. 307 del Codice di procedura civile). 3 Le altre cause sono decise dal pretore presso il quale sono</p>
---	--

	pendenti.
--	-----------

II.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Competenza	<p>Art. 416 cpv. 1 1 Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 2'000.--, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 20'000.--, al pretore, secondo le disposizioni seguenti.</p> <p>Art. 418b Se la procedura di conciliazione non ha esito, l'azione può essere proposta, quando il valore non superi i fr. 2'000.--, al giudice di pace, e quando è superiore al pretore.</p>
------------	---

III.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Giudice di pace	<p>Art. 15 Il giudice di pace giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassa-z a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 2'000.--, compres</p>
Pretore	<p>Art. 16 cpv. 3 3Il pretore è il giudice del sequestro per importi superiori a fr. 2'000.-.</p>

IV.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Sportule	<p>Art. 14 cpv. 1 cifra <u>1Il Giudice di pace preleva le seguenti sportule:</u> a) se la causa di valore inferiore a fr. 500.-- è definita con sentenza, da fr. 10.-- a fr. 50.--; b) se la causa ha valore litigioso da fr. 500.-- a fr. 1'000.-- ed è definita con sentenza, da fr. 50.-- a fr. 100.--; c) se la causa ha valore litigioso da fr. 1'001.-- a fr. 2'000.-- ed è definita con sentenza, da fr. 100.-- a fr. 200.--; d) se l'istanza è ritirata prima dell'udienza, fr. 10.--; e) se la causa è composta mediante transazione dopo l'istruttoria, da fr. 10.-- a fr. 50.--;</p>																																																																												
Azioni ordinarie	<p>Art. 17 cpv. 1 <u>La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:</u> per cause di valore litigioso</p> <table> <tr> <td>da fr.2'001.--</td> <td>a fr. 5'000.--</td> <td>da fr. 150.--</td> <td>a fr. 500.--</td> </tr> <tr> <td>da fr.5'001.--</td> <td>a fr. 7'999.--</td> <td>da fr. 300.--</td> <td>a fr. 800.--</td> </tr> <tr> <td>da fr.8'000.--</td> <td>a fr. 20'000.--</td> <td>da fr. 450.--</td> <td>a fr. 1'200.-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.20'001.--</td> <td>a fr. 50'000.--</td> <td>da fr. 750.--</td> <td>a fr. 2'000.-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.50'001.--</td> <td>a fr. 100'000.--</td> <td>da fr. 1'200.--</td> <td>a fr. 4'000.-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.100'001.--</td> <td>a fr. 200'000.--</td> <td>da fr. 1'800.--</td> <td>a fr. 7'000.-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.200'001.--</td> <td>a fr. 500'000.--</td> <td>da fr. 2'000.--</td> <td>a fr.</td> </tr> <tr> <td>10'000.--</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.500'001.--</td> <td>a fr. 1'000'000.--</td> <td>da fr. 3'000.--</td> <td>a fr.</td> </tr> <tr> <td>18'000.--</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.1'000'001.--</td> <td>a fr. 2'000'000.--</td> <td>da fr. 5'000.--</td> <td>a fr.</td> </tr> <tr> <td>30'000.--</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>da fr.2'000'001.--</td> <td>a fr. 5'000'000.--</td> <td>da fr. 10'000.--</td> <td>a fr.</td> </tr> <tr> <td>50'000.--</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>oltre fr.5'000'001.--</td> <td></td> <td>da fr. 20'000.--</td> <td>a 1% del valore</td> </tr> </table>	da fr.2'001.--	a fr. 5'000.--	da fr. 150.--	a fr. 500.--	da fr.5'001.--	a fr. 7'999.--	da fr. 300.--	a fr. 800.--	da fr.8'000.--	a fr. 20'000.--	da fr. 450.--	a fr. 1'200.-	-				da fr.20'001.--	a fr. 50'000.--	da fr. 750.--	a fr. 2'000.-	-				da fr.50'001.--	a fr. 100'000.--	da fr. 1'200.--	a fr. 4'000.-	-				da fr.100'001.--	a fr. 200'000.--	da fr. 1'800.--	a fr. 7'000.-	-				da fr.200'001.--	a fr. 500'000.--	da fr. 2'000.--	a fr.	10'000.--				da fr.500'001.--	a fr. 1'000'000.--	da fr. 3'000.--	a fr.	18'000.--				da fr.1'000'001.--	a fr. 2'000'000.--	da fr. 5'000.--	a fr.	30'000.--				da fr.2'000'001.--	a fr. 5'000'000.--	da fr. 10'000.--	a fr.	50'000.--				oltre fr.5'000'001.--		da fr. 20'000.--	a 1% del valore
da fr.2'001.--	a fr. 5'000.--	da fr. 150.--	a fr. 500.--																																																																										
da fr.5'001.--	a fr. 7'999.--	da fr. 300.--	a fr. 800.--																																																																										
da fr.8'000.--	a fr. 20'000.--	da fr. 450.--	a fr. 1'200.-																																																																										
-																																																																													
da fr.20'001.--	a fr. 50'000.--	da fr. 750.--	a fr. 2'000.-																																																																										
-																																																																													
da fr.50'001.--	a fr. 100'000.--	da fr. 1'200.--	a fr. 4'000.-																																																																										
-																																																																													
da fr.100'001.--	a fr. 200'000.--	da fr. 1'800.--	a fr. 7'000.-																																																																										
-																																																																													
da fr.200'001.--	a fr. 500'000.--	da fr. 2'000.--	a fr.																																																																										
10'000.--																																																																													
da fr.500'001.--	a fr. 1'000'000.--	da fr. 3'000.--	a fr.																																																																										
18'000.--																																																																													
da fr.1'000'001.--	a fr. 2'000'000.--	da fr. 5'000.--	a fr.																																																																										
30'000.--																																																																													
da fr.2'000'001.--	a fr. 5'000'000.--	da fr. 10'000.--	a fr.																																																																										
50'000.--																																																																													
oltre fr.5'000'001.--		da fr. 20'000.--	a 1% del valore																																																																										

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticin.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.